

NOTAIO
STEFANO BANDIERAMONTE
Corte dell'Orologio n. 1
MESTRE - Tel. 041.959657-041.957160

Repertorio n. 76971

Raccolta n. 25346

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il 24 (ventiquattro) settembre 2015 (duemilaquindici), in Venezia-Mestre, nel mio studio in Corte dell'Orologio n. 1, alle ore diciassette e minuti trentacinque.

Innanzi a me STEFANO BANDIERAMONTE, Notaio in Mestre, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Venezia, senza l'assistenza di testimoni,

SONO PRESENTI

- il sacerdote ANTONIAZZI Gianni, nato a Conegliano (TV) il 26 ottobre 1967, residente a Venezia (VE), Carpenedo, presso Parrocchia San Gervasio e Protasio, Codice Fiscale NTN GNN 67R26 C957I,
- RIVOLA Edoardo, nato a Costa di Mezzate (BG) il 30 ottobre 1964, residente a Venezia (VE), Mestre, Via Ca' Rossa n. 42/H, Codice Fiscale RVL DRD 64R30 D110F,
- GROPPA Andrea, nato a Venezia (VE) il 2 dicembre 1966, residente a Treviso (TV), Via Venanzio n. 50, Codice Fiscale GRP NDR 66T02 L736C,

I costituiti della cui identità personale io notaio sono certo, premettono:

- che un gruppo di cittadini ha promosso i centri don Vecchi per gli anziani in stato di disagio sociale, i promotori e i cristiani impegnati nel periodico "L'Incontro", e in particolare la Comunità parrocchiale dei santi Gervasio e Protasio di Carpenedo;
- che i medesimi intendono impegnarsi ulteriormente per contribuire al maturare nella nostra città di Mestre e nei suoi dintorni di strutture e soluzioni solidali per i cittadini svantaggiati per qualsiasi motivo e in qualsiasi settore;
- che gli stessi, evitando la proclamazione di eclatanti programmi ed il perseguimento di velleitari progetti, ha deciso di impegnarsi costituendo questa associazione *no profit* per dar vita a programmi e progetti concreti al fine di rispondere rapidamente alle emergenze che via via si stanno presentando all'attenzione del nostro territorio;
- che l'associazione è aperta a qualsiasi soggetto e comunque all'apporto di qualsiasi gruppo solidale operante nel territorio e intende mettersi in rete con qualsiasi altro gruppo solidale della zona, superando campanilismi di qualsiasi genere per maturare nella Città una coscienza evangelica improntata al senso dell'altruismo e della solidarietà;
- che questa associazione vive in stretta sinergia con la "Fondazione Carpinetum di Solidarietà Cristiana Onlus" di cui tra l'altro condivide gli scopi;
- che essa si ispira ai valori del Vangelo e cerca in ogni modo di lasciare spazio all'autonomia e all'iniziativa dei singoli laici volontari e/o a realtà o gruppi che si occupino di servizi specifici verso i bisognosi.

Registrato a VENEZIA
il 19/10/2015
al n° 11409
€ 245,00



Tutto ciò premesso, che forma parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita, anche ai sensi della L. 383/2000, l'Associazione *no profit* di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE IL PROSSIMO".

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede in Venezia (VE), Mestre, Via dei 300 campi n. 6;

ARTICOLO 3

L'associazione non ha fini di lucro; rifacendosi ai fondamentali valori del cristianesimo intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel settore dell'assistenza sociale, sociosanitaria e della beneficenza. L'attività dell'associazione, pertanto è diretta al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) fornire sostegno alle nuove povertà emergenti in un contesto di erogazione di aiuti concreti, per consentire a chi vive situazioni di bisogno economico e sociale di provvedere al proprio vestiario, alla biancheria per la casa, mobilia, al cibo, a pasti caldi;
- b) ricevere e dispensare abbigliamento, biancheria per la casa, supporti alla persona, dismessi dalla cittadinanza e che altrimenti andrebbero sprecati, alimentari in prossimità di scadenza e/o a rischio di smaltimento, distribuendoli a persone e famiglie bisognose per consentire loro di vivere dignitosamente;
- c) partecipare alla rete solidale attraverso la distribuzione e lo scambio reciproco di prodotti alle associazioni che operano nel territorio con analoghe o complementari iniziative, in particolare con le così denominate "mense dei poveri" e/o "botteghe solidali";
- d) mettere a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e logistiche fornendo servizi di accompagnamento ai servizi territoriali di persone anziane, disabili o altri in situazione di bisogno o non adeguatamente supportate dalle rispettive famiglie;
- e) contribuire con aiuti in beni o denaro in caso di catastrofi nazionali o internazionali ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri gruppi ed associazioni che operano nel settore del non profit, iniziative a sostegno dei paesi del terzo e quarto mondo;
- f) contribuire concedendo contributi economici ad altre associazioni *no profit* o direttamente alle persone svantaggiate.

ARTICOLO 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ARTICOLO 5

L'associazione avrà come principi informativi, indicati dettagliatamente nello statuto che si allega sotto la lette-

ra "A" e che fa parte integrale del presente atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ARTICOLO 6

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati; eredità;
- donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

ARTICOLO 7

Gli organi dell'associazione sono indicati nello statuto allegato.

ARTICOLO 8

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione si rinvia a quanto previsto dallo statuto che contiene le altre norme sull'ordinamento dell'associazione.

ARTICOLO 9

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 10

La gestione dell'associazione è affidata al Comitato Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) e massimo 5 (cinque) persone. Il primo Comitato Direttivo, nominato fino al 31 (trentuno) ottobre 2016 (duemilasedici) è composto da:

- Don Gianni Antoniazzi, qui costituito;
- Edoardo Rivola, qui costituito;
- Andrea Groppo, qui costituito;
- Don Armando Trevisiol, nato ad Eraclea (VE) il 15 marzo 1929, Codice Fiscale TRV RND 29C15 D415K;
- Suor Maria Teresa Del Buffa, nata a Firenze (FI) il 27 marzo 1945, Codice Fiscale DLB MTR 45C67 D612X.

Il Presidente rappresenterà legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in genere e in giudizio e svolgerà i compiti di ordinaria gestione e amministrazione sulla base di



quanto deliberato dal Comitato Direttivo. In caso di necessità ed urgenza potrà compiere anche atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere successivamente ratificati nella prima riunione del Comitato Direttivo. Il Presidente informerà il Comitato Direttivo dell'attività compiuta.

ARTICOLO 11

L'Associazione oltre che dal presente atto costitutivo è regolata dallo Statuto sopra allegato per formarne parte integrante e sostanziale nonchè dall'eventuale Regolamento che potrà essere predisposto dal Comitato Direttivo ad integrazione ed interpretazione dello statuto stesso nonchè per la sua esecuzione.

ARTICOLO 12

Le spese del presente atto a carico della Associazione.

D e l
presente atto, scritto in parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su due fogli per otto facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato, agli intervenuti che lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciotto e minuti venti.

FIRMATO: Gianni ANTONIAZZI - Andrea GROPPPO - RIVOLA Edoardo
STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

Allegato A
al n. 76971 di repertorio
e al n. 25346 di raccolta

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione no profit di promozione sociale denominata:
"ASSOCIAZIONE IL PROSSIMO", con sede in Via dei 300 campi n. 6, nel Comune di Venezia, Mestre.

ART. 2 - (Finalità)

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

1. Le finalità che si propone sono tra l'altro:

a) fornire sostegno alle nuove povertà emergenti in un contesto di erogazione di aiuti concreti, per consentire a chi vive situazioni di bisogno economico e sociale di provvedere al proprio vestiario, alla biancheria per la casa, mobilia, al cibo, a pasti caldi;

b) ricevere e dispensare abbigliamento, biancheria per la casa, supporti alla persona, dismessi dalla cittadinanza e che altrimenti andrebbero sprecati, alimentari in prossimità di scadenza e/o a rischio di smaltimento, distribuendoli a persone e famiglie bisognose per consentire loro di vivere dignitosamente;

c) partecipare alla rete solidale attraverso la distribuzione e lo scambio reciproco di prodotti alle associazioni che operano nel territorio con analoghe o complementari iniziative, in particolare con le così denominate "mense dei poveri" e/o "botteghe solidali";

d) mettere a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e logistiche fornendo servizi di accompagnamento ai servizi territoriali di persone anziane, disabili o altri in situazione di bisogno o non adeguatamente supportate dalle rispettive famiglie;

e) contribuire con aiuti in beni o denaro in caso di catastrofi nazionali o internazionali ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri gruppi ed associazioni che operano nel settore del non profit, iniziative a sostegno dei paesi del terzo e quarto mondo;

f) contribuire concedendo contributi economici ad altre associazioni no profit o direttamente alle persone svantaggiate.

ART. 3 - (Associati)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Comitato Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di



ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi tra l'altro a versare la quota associativa.

3. Ci sono tre categorie di associati:

benemeriti (soggetti nominati tali dal Comitato Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione);

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Comitato Direttivo e compongono l'Assemblea);

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Comitato Direttivo e prestano la propria opera in modo personale e gratuito).

4. Non è ammessa la categoria degli associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri degli associati)

1. I soli associati ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Gli associati tutti devono versare nei termini la quota associativa sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

3. Gli aderenti tutti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

4. Gli associati tutti hanno diritto di essere informati sulle attività solidali dell'associazione.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

2. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea;
- Comitato Direttivo;
- Presidente.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dagli associati ordinari.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da comunicare almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati ordinari o quando il Comitato Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto

e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- eleggere il Comitato Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati ordinari aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

3. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 degli associati ordinari e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati ordinari.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 11 - (Comitato Direttivo)

1. Il Comitato Direttivo è composto da numero minimo di tre a un numero massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati dall'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

- fissa l'importo della quota sociale annuale;

- redige ed approva l'eventuale regolamento interno;

- delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulle esclusioni degli associati;

- elegge il Presidente;

- delibera su quant'altro demandato per legge o per statuto.

4. Ad eccezione del primo il Comitato Direttivo dura in carica per cinque anni.



ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Comitato Direttivo e l'Assemblea; convoca l'assemblea degli associati e il Comitato Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati; eredità;
- donazioni e legati; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesima ed unitaria struttura.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi dei gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso

soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'articolo 9.

2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito, se necessario, l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni o organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

FIRMATO: Gianni ANTONIAZZI - Andrea GROPPA - RIVOLA Edoardo
STEFANO BANDIERAMONTE Notaio (Sigillo)

